

STATUTO

ASSOCIAZIONE Culturale Utopia-Piccola società teatrale

ART. 1 DENOMINAZIONE SOCIALE

L'Associazione Culturale Utopia-Piccola Società Teatrale è un'associazione di diritto privato costituita il 17 luglio 2019. L'Associazione è conforme al Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato "Codice del terzo settore" (CTS), nell'ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS). L'Associazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, articolo 4, comma 1 del CTS), verrà definita con l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore). L'acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. Tale clausola acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS, integrando automaticamente la denominazione dell'ente.

ART. 2 SEDE

L'Associazione ha sede in Palermo, Via Francesco Lo Jacono 57. La modifica di sede all'interno del comune di Palermo non comporta modifica statutaria.

L'istituzione di sedi secondarie che partecipano alla vita

associativa, sia in Italia che all'estero, può avvenire mediante apposita delibera dell'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo che ne determina l'autonomia amministrativa e organizzativa.

ART. 3 - SCOPI E FINALITA'

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L'Associazione svolge la sua attività in ambito nazionale, nel settore della formazione, informazione, studio, ricerca, promozione nei seguenti ambiti: artistico, scientifico, culturale con particolare riferimento ed attenzione al settore teatrale, della formazione, sociale.

A titolo esemplificativo, l'Associazione svolgerà le seguenti attività:

a) Allestimento di spettacoli teatrali, agendo nel rispetto della normativa vigente;

b) Promozione della pratica teatrale con l'organizzazione di corsi di aggiornamento, anche nell'ambito scolastico, per le diverse specializzazioni, rivolti, in maniera prevalente, ai propri soci;

c) Promozione di iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura teatrale, anche mediante l'organizzazione di convegni, manifestazioni, concorsi;

d) Realizzazione di iniziative editoriali, di studio e di approfondimento riguardanti la cultura in teatrale;

e) Svolgimento di attività che consentano ai soci di sviluppare e favorire il proprio arricchimento culturale;

f) Affiancamento ad Enti ed Istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione e che operino nel campo culturale, artistico e turistico, proponendo iniziative per lo sviluppo dell'attività e della cultura teatrale;

g) Valorizzazione e sviluppo dell'aggregazione e dei linguaggi giovanili, anche come forma specifica di lotta al disagio tra le giovani generazioni;

h) Promozione di attività di animazione ed aggregazione rivolta a bambini e ragazzi, volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo;

i) la promozione, in conformità alle esigenze dei soci, di ogni altra attività culturale.

l) Studi ed indagini in campo artistico, culturale, scientifico, del lavoro, economico, culturale, gastronomico a carattere tecnico ed applicativo, settoriale e territoriale;

m) Collaborazione con enti nazionali, regionali e locali, con soggetti privati, con aziende ed associazioni nella progettazione ed esecuzione di lavori inerenti a problemi specifici di attività coincidenti con gli obiettivi dell'Associazione svolta dai soggetti precedentemente richiamati.

n) Organizzazione di gruppi per indagini interdisciplinari negli ambiti di pertinenza dell'Associazione precedentemente richiamati.

A norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, altre attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, deliberate dal proprio Consiglio Direttivo, nel quadro dei criteri e dei limiti definiti da apposito decreto ministeriale.

A norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale; potrà realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modesto valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5 - PATRIMONIO E PROVENTI

Il patrimonio è costituito da:

- a) quote associative;
- b) beni mobili ed immobili che sono o diventeranno proprietà dell'Associazione;
- c) contributi ordinari e straordinari o da qualsiasi altra donazione, lascito, erogazione, sussidio o contributo pubblico e privato nonché da ogni altro bene pervenuto all'associazione;
- d) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- e) tutte le altre immobilizzazioni di carattere finanziario.

Tale patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In riferimento all'art 8, commi 2-3 del CIS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

I proventi sono costituiti da:

- a) quote associative e contributi degli associati;
- b) contributi di enti pubblici, società private o persone fisiche;
- c) incassi di manifestazioni o ad essi connessi;
- d) donazioni o lasciti testamentari;
- e) qualsiasi altra entrata a qualsiasi titolo effettuata, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo;
- f) rendite patrimoniali;
- g) attività "diverse" di cui all'art. 6 del codice del terzo settore;
- h) attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del codice del terzo settore;
- i) accedenze e utili di bilancio.

Le quote associative sono intransmissibili e non rivalutabili.

Eventuali proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, neanche in forma indiretta, ma devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I fondi necessari alla realizzazione delle attività previste dallo statuto vengono anche raccolti, a titolo esemplificativo, da:

- la realizzazione di mostre spettacoli finalizzati alla raccolta fondi;

- le adozioni a distanza;

- la ricerca di sponsorizzazioni da aziende, enti pubblici, enti ecclesiastici, agenzie nazionali e internazionali e privati.

Tali iniziative potranno essere svolte in collaborazione con altre associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici, enti pubblici, aziende e studi professionali.

A tal fine l'associazione potrà:

- operare con qualsiasi ente le cui finalità siano analoghe agli scopi dell'associazione;

- effettuare studi, ricerche su scienze sociali, psicologiche e relazionali, per conto proprio e in collaborazione con altri enti;

- distribuire materiale illustrativo e promuovere le proprie iniziative attraverso i mass media;

- organizzare convegni, seminari, conferenze, mostre ed altre manifestazioni culturali e sportive;

- provvedere alla diffusione con ogni mezzo di dati e documenti utili al perseguimento degli scopi associativi;

- promuovere e sviluppare iniziative, incontri e collegamenti con movimenti culturali e sociali, italiani e stranieri;

- cooperare con enti ed istituti di ricerca pubblici e priva-

ti;

- promuovere, sviluppare e organizzare per conto proprio o in collaborazione con altri organismi, attività pertinenti agli scopi dell'Associazione;
- istituire premi, borse di studio, corsi di formazione anche professionale al personale utilizzato dall'associazione nel rispetto della normativa vigente. L'associazione potrà, inoltre, per il miglior raggiungimento degli scopi statutari:
- perfezionare compravendite, locazioni, affitti, comodati, sia in forma attiva che passiva, aventi per oggetto qualsiasi bene materiale o immateriale, mobile o immobile;
- aderire, costituire o fondersi, confederarsi o affiliarsi ad associazioni ed enti con analoghe finalità;
- gestire conti correnti di qualsiasi natura, effettuare operazioni bancarie e finanziarie di qualsiasi tipo e genere; -
- ottenere affidamenti, prestiti, sconti e castelletti;
- perfezionare, con istituti bancari e finanziari, prestiti, ipoteche e fidejussioni ed effettuare qualsiasi negozio giuridico e transazione con chiunque;
- assumere dipendenti a carattere subordinato, instaurare rapporti di lavoro autonomo o professionali o di semplice collaborazione.

Alla associazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali all'infuori di quelle connesse in

quanto adesso integrative ed accessorie.

ART. 6 - DURATA, SCIoglimento, LIQUIDAZIONE.

La durata della Associazione è illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere approvato con la maggioranza assoluta dell'Assemblea Straordinaria sia in prima che in seconda convocazione. Con la stessa maggioranza verranno nominati i liquidatori, determinandone i poteri. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore definito dall'Assemblea straordinaria, che abbia finalità analoghe a quelle dell'Associazione stessa, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore e, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. La richiesta del suddetto parere al predetto ufficio deve essere inoltrata, dall'Associazione, con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 82/2005; entro 30 giorni dalla data di ricezione l'ufficio deve rendere il suo parere, decorsi i quali esso si intende positivo. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo, compiuti in assenza o in difformità dal parere, sono nulli.

ART. 7 - BILANCIO

Gli esercizi sociali si aprono il 1 Gennaio e si chiudono il

31 Dicembre di ogni anno. Entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di 6 (sei) mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo sottopone all'assemblea per l'approvazione del bilancio e la relazione illustrativa. Dal rendiconto deve risultare chiara e corretta: la situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Il rendiconto deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore qualora l'Associazione ne sia obbligata.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. lgs 117/2017 il Consiglio Direttivo, redigerà il bilancio sociale e porrà in essere tutti gli adempimenti necessari.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

ART. 8 - SOCI.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione valorizzando le loro competenze e conoscenze.

Il numero degli associati è illimitato, essi si dividono nelle seguenti categorie:

1) fondatori: coloro che sono intervenuti all'atto costituti-

vo. I soci fondatori sono associati a vita, salvo rinuncia, e non sono tenuti al versamento della quota associativa;

2) onorari: coloro che, per particolari benemerenze, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo a far parte dell'associazione. I soci onorari sono tenuti al versamento delle quote e non hanno diritto al voto in assemblea.

3) Ordinari: coloro che - una volta accettati - sono tenuti al versamento di una quota associativa con cadenza annuale, in quanto con l'attività svolta a favore dell'Associazione stessa sostengono la medesima e la sua valorizzazione. La qualifica di associato non è trasferibile.

Coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno presentare al Consiglio Direttivo una domanda d'ammissione scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, comunicarlo all'interessato con la relativa motivazione; in tal caso l'interessato può, entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto, proporre istanza all'Assemblea dei soci.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I Soci hanno diritto a:

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazione ed avendone facoltà di verifica, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dall'Associazione;
- c) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, par-

tecipare alle assemblee con diritto di voto, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali (la richiesta di consultazione dei Libri Sociali deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo il quale, entro 60 giorni, dovrà indicare la data e il luogo in cui saranno messi a disposizione per la visione.).

I soci si impegnano a:

- osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e ammissione le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dall'Assemblea, della quota associativa che è intrasmissibile e non rivalutabile e, in nessun caso, può essere restituita;
- mettere a disposizione dell'Associazione, secondo le proprie competenze e capacità, quanto è necessario alla vita e all'attività dell'Associazione medesima;
- mantenere un comportamento, verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione, animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.

L'associazione si intende tacitamente rinnovata annualmente.

Cessazione della qualifica di Socio. Il rapporto associativo

cessa per le seguenti cause:

- a) decesso del socio;
- b) recesso che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in

corso;

c) scioglimento dell'Associazione;

d) esclusione - deliberata dal comportamento incoerente con lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;

e) decadenza per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annua trascorsi i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, dopo il sollecito di messa in regola;

f) conflitto di interessi con quelli dell'Associazione.

La delibera di esclusione dovrà essere consegnata direttamente al socio che potrà presentare le proprie controdeduzioni, in caso di impossibilità la delibera sarà inviata con raccomandata con R/R o per PEC.

Il Socio può sempre recedere dalla Associazione. Chi intende recedere dalla Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente al socio.

La dichiarazione di recesso ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia inviata almeno 3 (tre) mesi prima. I diritti di partecipazione alla Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. I Soci che comunque abbiano cessato di appartenere alla Associazione non han-

no alcun d

ritto sul patrimonio della stessa.

Art. 9-ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali della Associazione sono:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Presidente;

c) il Vicepresidente

d) il Consiglio Direttivo;

e) l'Organo di Controllo (al ricorrere delle condizioni

previste dall'art. 30 del CTS che ne stabilisce

l'obbligatorietà).

ART.10.1) Assemblea ordinaria

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

a) elegge e revoca il Presidente, Vicepresidente e i componenti del Consiglio Direttivo tra i suoi Associati;

b)approva il bilancio di esercizio preventivo e consuntivo e l'eventuale bilancio sociale (art.13 del CTS); il bilancio di esercizio dovrà contenere evidenza del carattere secondario e strumentale delle attività diverse (art.6-7 del CTS) da quelle di interesse generale;

c)delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

d) delibera, nei casi in cui si rendesse necessaria (per de-

cesso, dimissioni o revoca), la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo, attingendo alla graduatoria dei non eletti. In caso di mancanza o di esaurimento dell'elenco dei non eletti o di loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione;

e) nomina e revoca l'organo di controllo, stabilendo l'eventuale compenso nel caso sia soggetto esterno all'Associazione;

f) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti;

g) approva un eventuale regolamento interno;

h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

i) delibera sulla quota associativa annuale;

j) delibera sul trasferimento della sede legale e/o della sede operativa dell'Associazione;

k) delibera sulla costituzione di sedi distaccate o di gruppi locali;

l) delibera sui ricorsi, nei casi di rigetto della domanda di ammissione di nuovi soci e nei casi di esclusione e di decadenza dei soci;

n) discute e delibera sul programma e sull'attività dell'Associazione, sugli indirizzi generali della progettualità sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea ordinaria si considera valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto in prima convocazione e con qualunque numero di presenti in seconda convocazione che deve essere indetta almeno due ore dopo la prima.

Le delibere sono approvate con maggioranza assoluta dei votanti (presenti o rappresentati).

Art. 10.2) Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera su:

- a) modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- b) scioglimento, trasformazione, fusione, scissione e la messa in liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

L'assemblea straordinaria dei soci sarà validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà di tutti i soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibererà con maggioranza assoluta dei votanti (presenti o rappresentati).

La delibera di scioglimento dell'assemblea dovrà essere presa col voto almeno dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.

Art. 10.3) Avanti diritto e procedure assembleari

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro dei Soci, ad ec-

cezione dei soci onorari che non hanno diritto di voto. Ciascun Socio presente o rappresentato esprime un voto. Ciascun Socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro Socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) soci compreso se stesso.

Con l'indizione dell'assemblea elettiva il Consiglio Direttivo nominerà i componenti della commissione per la verifica delle candidature, che sarà composta da 3 (tre) membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, tranne i casi per i quali il presente Statuto richieda maggioranze diverse.

L'assemblea è retta dal Presidente della Associazione o da persona da questi indicata o, in alternativa, dal Vice Presidente o dal consigliere con maggiori anni di appartenenza all'Associazione.

Per le elezioni alle cariche sociali è obbligatorio votare a scheda segreta, salvo che l'assemblea non deliberi per acclamazione la rielezione. Negli altri casi, salvo diverso avviso dell'assemblea, si vota per appello nominale, o per alzata di mano e controprova.

L'assemblea elettiva, su proposta del Presidente uscente o di chi ne fa le veci, elegge il presidente dell'assemblea e poi gli scrutatori.

Sarà comunque compito del Consiglio Direttivo stilare il regolamento elettorale.

Per particolari esigenze il Consiglio Direttivo potrà prevedere, a suo insindacabile giudizio, che l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possa svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea di garantire il corretto svolgimento dei lavori;

b) sia consentito al presidente dell'assemblea e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o audio-video collegati.

Il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente presso il medesimo luogo; in detto luogo si intende tenuta l'assemblea.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti.

presenti in ciascuno dei luoghi audio c audio-video collegati. Analoga facoltà è attribuita al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 10.4) Regolamento assemblee

a) Partecipazioni senza diritto di voto: possono partecipare senza diritto di voto e di parola tutti coloro che il Presidente o il Consiglio Direttivo ritenga opportuno invitare.

b) Scrutatori: il presidente dell'assemblea deciderà il numero degli scrutatori che verranno nominati dall'assemblea.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il verbale è conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione e può essere liberamente consultato dagli aderenti.

Art. 11) CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo eletto tra i tesserati, composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da almeno un altro consigliere, fino ad un numero massimo di cinque componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei componenti; in questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 10

giorni dalla richiesta. La convocazione deve essere inoltrata (anche in forma telematica) con 7 giorni di anticipo e deve contenere il luogo, la data, l'ora della seduta e l'ordine del giorno; in difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio stesso.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) dare attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea;

b) definire il programma delle attività e favorire l'attuazione;

c) esaminare e ratificare ammissioni o accettare dimissioni dei soci;

d) redigere il bilancio consuntivo e preventivo e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea (il bilancio di esercizio dovrà contenere annotazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale previste dall'art. 6 e 7 del Codice del Terzo Settore);

e) curare tutti gli adempimenti connessi all'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale;

f) deliberare sulla esclusione degli associati;

g) curare gli affari di ordine amministrativo;

h) approvare il programma associativo e culturale della Associazione;

i) stabilire le date delle assemblee ordinarie e di quelle straordinarie, quando le reputi necessarie o ne venga fatta richiesta dai soci nelle modalità previste del presente Statuto;

j) provvedere alla compilazione dei regolamenti interni;

k) decidere di tutte le questioni che interessino la Associazione non riservate all'Assemblea dei Soci;

l) determinare le quote annuali dei Soci;

m) stilare il regolamento elettorale;

n) concedere tessere ad honorem (ai soci onorari).

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Ciascun componente del consiglio direttivo rappresenta gli interessi generali dell'associazione ed esercita la sua funzione senza vincolo di mandato.

Il Consiglio Direttivo procede inoltre alla eventuale assunzione dei dipendenti determinandone la retribuzione e la funzione.

Art. 12) PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Al presidente, ed in caso di sua assenza o impedimento al vi-

cepresidente competono:

1) esercitare la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio;

2) esercitare ogni atto necessario al buon funzionamento dell'associazione;

3) assegnare incarichi speciali ai membri del consiglio;

4) curare i rapporti con i pubblici poteri e con gli enti ed organismi professionali economici e sindacali;

5) curare la gestione amministrativa dell'associazione;

6) convocare le assemblee, ordinarie e straordinarie, e presiederle;

7) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo dirigendone i lavori;

8) autorizzare le spese deliberate dal Consiglio Direttivo e vista i verbali, firmare i regolamenti della Associazione e svolgere tutti i compiti demandatigli dallo Statuto;

9) sottoporre all'assemblea una relazione tecnico-morale;

10) adottare, nei casi di urgenza, i necessari provvedimenti, sentito anche informalmente il parere del Consiglio direttivo, che lo ratifica alla prima riunione.

Art. 13) ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea nomina, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 30 del CTS, un organo di controllo, collegiale o monocratico, di cui almeno un componente deve essere iscritto

negli albi professionali di cui al D. Lgs. 139/2005; a questi soggetti si applicano gli art. 2397 e 2399 del Codice Civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo può anche essere composto da membri interni all'Associazione oltre che da esterni. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 231/2001 qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7, 8 del CTS. Esso attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari (attività, iniziative, progetti senza scopo di lucro).

L'Organo di Controllo inoltre redige un verbale per ogni adunanza, nel quale deve risultare la propria attività di controllo sull'Associazione e dove vengono riportate le relazioni ai bilanci.

Art. 14) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, il Consiglio Direttivo può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale o in alternativa, ai sensi dell'art.30. comma 6 del CTS, può assegnare all'Organo di controllo, collegiale o monocratico, l'esercizio della revisione legale dei conti a condizione che tutti i suoi membri siano iscritti negli albi professionali di cui al D.Lgs. 139/2005.

I membri dell'Organo di controllo o il componente monocratico saranno retribuiti solo se esterni all' Associazione, salvo quanto disposto dall'art .34 comma 2 del CTS.

Art.15) CONTROVERSIE E RINVIO

Le controversie tra gli associati dell'associazione sono sot-

toposti al giudizio di tre arbitri di cui uno nominato dal consiglio direttivo, uno nominato dall'associato interessato ed il terzo dei due arbitri così nominati. Gli arbitri decidono a maggioranza secondo equità, senza l'osservanza di particolari formalità previo tentativo di conciliazione con i poteri e le funzioni degli amichevoli compositori.

Art. 16) NORME TRANSITORIE E FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente statuti ci si dovrà riferire alla norme del Codice Civile, a quelle del Codice del Terzo Settore ed alla normativa nazionale e regionale in materia.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Il Presidente: *Giuliana Vernengo*

Il Segretario: *Roberta D'Ignati*

Giuliana Vernengo
Roberta D'Ignati

3 880 04/06/2021

0,00 TX721L000880000UC
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi
0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TX7